

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4208 del 20/08/2018
Oggetto	D.Lgs. 152/06 s.m.i., parte II, Tit. III-bis, art. 29-nonies comma 2 - rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale alla societa' La Doria Spa per l'installazione sita in comune di Parma, in seguito a modifica sostanziale all'AIA rilasciata con DET-AMB-2017-3247 del 23/06/2017 (aumento capacita' produttiva) - sostituzione DET-AMB-2018-4198 del 17/08/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4397 del 17/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti AGOSTO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 114/2017;
- la determinazione dirigenziale n° 1041 del 15/12/2017 e la DDG n.118/2017;

VISTI:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i, e in particolare, la parte seconda “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) recepita con D.Lgs.n. 46/2014;
- la L.R. n.21/04 modificata con L.R. n.9/2015 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata da altra normativa regionale la competenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs. 241/1990 e s.m.i. relativo alle norme del procedimento e del processo amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche sostanziali al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs.152/06 e s.m.i;
- la DGR n.855/2018 del 11/06/2018 relativa alla verifica preliminare ambientale di modifiche di impianti IPPC;
- gli articoli n. 6 comma 13, n.29-ter “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, 29-sexies “autorizzazione integrata ambientale” che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- il D.M. 24 Aprile 2008 e le DGR integrative n.1913/2008, n.155/2009 e n.812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell’AIA;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l’utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la D.G.R. n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risarcimento della Qualità dell’Aria”;

- la DGR n.115 dell'11 aprile 2017 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

RICHIAMATI:

- il provvedimento DET-AMB-2017-3247 del 23/06/2017 con cui questa Arpae SAC ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società La Doria Spa per l'installazione sita in comune di Parma per l'esercizio dell'attività di cui alla categoria 6.4 b punto 3 dell'All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa alla lavorazione di materie prime sia vegetali che animali e di seguito riportata:

“Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da [...] punto 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta “A” la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti in Mg al giorno, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a 75”, essendo A, nella fattispecie, superiore a 10;

- i seguenti successivi atti di aggiornamento: DET-AMB-2018-5062 del 22/09/2017, DET-AMB-2018-1247 del 12/03/2018 e nota prot.n.10711 del 21/05/2018;

- il provvedimento di Determina Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n.7325 del 17/05/2018 in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto di potenziamento del depuratore aziendale connesso all'aumento di capacità produttiva dell'impianto (oggetto dell'istruttoria di modifica sostanziale di AIA di cui al presente atto, ndr) che ha escluso che da tale modifica derivino impatti negativi e significativi per l'ambiente e che ha comunque impartito le seguenti prescrizioni rimandandole alla successiva procedura di AIA:

“A. Considerato che l'area in cui si inserisce lo scarico idrico dell'azienda è considerata sensibile e critica dal punto di vista idraulico, è emersa da parte dell'Ente competente Consorzio della Bonifica Parmense l'esigenza che la nuova portata massima istantanea richiesta sullo scarico S2, pari a 45 l/s, debba essere garantita mediante installazione di valvola tipo “idroslide” o similare. Si prescrive inoltre che in sede di presentazione di modifica sostanziale di AIA dovranno essere relazionate le verifiche svolte sulla capacità del bacino di laminazione rispetto ad un'eventuale richiesta da parte del Consorzio di Bonifica Parmense di sospensione dello scarico in caso di emergenze idrauliche in occasione di eventi meteorici particolarmente critici.

B. In merito alle emissioni in atmosfera ed in particolare al previsto aumento dei flussi derivato dal maggiore traffico indotto, considerato anche il quadro di riferimento programmatico e la pianificazione territoriale, vista l'incidenza dell'aumento dei flussi rispetto alla qualità dell'aria esistente, si è preso atto favorevolmente della proposta dell'azienda di ridurre di pari quota l'attuale flusso emissivo massimo autorizzato nell'AIA vigente e si prescrive che siano ridotti i flussi emissivi massimi autorizzati nell'ambito della conclusione della successiva istruttoria di modifica sostanziale dell'AIA.”

CONSIDERATA:

- l’istanza di modifica sostanziale dell’AIA presentata dalla società La Doria SpA tramite Portale web “Osservatorio IPPC-AIA” della Regione Emilia-Romagna in data 22/05/2018 acquisita da ARPAE SAC di Parma, tramite il SUAP del Comune di Parma, con prot.n. PGPR/2018/11415 del 30/05/2018 relativa a:

- incremento della produzione – con installazione di una nuova linea di produzione, denominata A, dedicata ai sughi pronti - da 190 t/giorno e 42.000 t/anno su 220 gg/anno di materie prime lavorate verificare il dato sui prodotti finiti a 340 t/giorno e 84.000 t/anno su 250 gg/anno;
- incremento delle acque in uscita dal depuratore sullo scarico parziale S2A dagli attuali 400.000 m³/anno a circa 450.000 m³/anno;
- aumento della capacità dell’impianto di depurazione dagli attuali 9.448 AE a 12.160 AE tramite potenziamento della capacità di trattamento del filtro percolatore;
- aumento della portata istantanea dello scarico finale S2 in Fosso Pellegrini in Canale Puppiola dagli attuali 30 l/s a 45 l/s;
- ampliamento della vasca di laminazione esistente da 3800 mc a 4800 mc (autorizzazione per lo scavo ed il cantiere non sostituita dall’AIA e pertanto non di competenza della presente procedura);
- riorganizzazione dello stoccaggio dei prodotti chimici in un magazzino dedicato nei pressi del depuratore con una struttura metallica tipo drive-in per circa 30 – 40 posti pedana;

PRESO ATTO della procedura amministrativa svolta e, in particolare, quanto segue:

- in data 11 Luglio 2018 è stato pubblicato dal SUAP del Comune di Parma, Autorità Competente Responsabile del Procedimento Unico, sul BURER della Regione Emilia-Romagna l’avviso di avvenuto deposito dell’istanza di cui sopra;
- alla data di presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, i riferimenti relativi all’individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore, sono costituiti dai seguenti documenti:
 - D.M. 1.10.2008 - Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nella categoria IPPC: 6.4b “Impianti per la fabbricazione di prodotti alimentari e bevande che utilizzano materie prime vegetali con capacità produttiva di prodotto finito >300 tonnellate/giorno”;
 - Best Available Techniques (BAT) Reference Document in the Food, Drink and Milk Industries, Draft January 2017;

e che oltre a tali documenti si sono tenute in considerazione anche le norme e deliberazioni regionali specifiche, mentre non risulta ancora disponibile il documento finale BATC;

DATO ATTO che nei trenta giorni di deposito dalla pubblicazione sul BURER del 11/07/2018 non sono pervenute osservazioni all'Autorità Competente;

CONSIDERATO l'esito della Conferenza dei Servizi che si è riunita in data 28 Giugno 2018 il cui verbale viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il rapporto istruttorio contenente il parere obbligatorio sul piano di monitoraggio trasmesso da Arpae Sezione provinciale di Parma con prot. PGPR/2018/17050 del 10/08/2018;

PRESO ATTO inoltre che:

- in data 02/08/2018 la Ditta ha trasmesso la certificazione ambientale ISO1001 relativa allo stabilimento in parola;
- sono state correttamente versate le spese istruttorie pari a €3250, tuttavia, essendo intervenute la certificazione ISO14001 entro la data di rilascio della presente AIA, la tariffa risulta ridotta di € 225,00 (pari al 10% della quota Cr+Cs+Cca), cifra per cui La Doria SpA potrà richiedere rimborso ad Arpae;
- lo schema dell'AIA è stato trasmesso da Arpae SAC Parma al gestore ai sensi della L.R. 21/2004 e s.m.i. art. 10, con nota prot. N. PGPR/2018/17099 del 10/08/2018;
- in data 16/08/2018 con prot. n. PGPR/2018/17353 si è recepita nota da parte del gestore in cui quest'ultimo comunica che non ha osservazioni in merito allo schema dell'AIA;

RILEVATO:

- che con DET-AMB-2018-4198 del 17/08/2018 Arpae SAC Parma ha rilasciato ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis ("Procedure per il rilascio dell'AIA), a seguito di procedura di modifica sostanziale, l'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE alla società La Doria SpA per l'installazione sita in Comune di Parma, Viale delle Esposizioni n. 79/A, il cui gestore è il signor Silvano Scaccaglia, per lo svolgimento dell'attività IPPC classificata come categoria 6.4 b punto 3 dell'All. VIII, Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che l'emissione della DET-AMB-2018-4198 del 17/08/2018 sopra citata non è risultata completa in quanto l'Allegato I, per un mero errore materiale di natura informatica compilativa, verificatosi nella conversione in documento pubblico non formattabile, risulta mancante di n.30 pagine sostanziali;
- risulta pertanto necessario sostituire integralmente con la presente la determinazione di AIA DET-AMB-2018-4198 del 17/08/2018 e i suoi allegati, recanti "le Condizioni dell'AIA" che il gestore è tenuto ad osservare;

tutto ciò visto, richiamato e considerato

DETERMINA

1. **DI SOSTITUIRE integralmente, con il presente atto, la DET-AMB-2018-4198 del 17/08/2018 e i suoi allegati;**

2. **DI RILASCIARE**, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis ("Procedure per il rilascio dell'AIA), a seguito di procedura di modifica sostanziale, l'**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE alla società "La Doria S.p.A."** per l'installazione sita in Comune di Parma, Viale delle Esposizioni n. 79/A, il cui gestore è il signor Silvano Scaccaglia, per lo svolgimento dell'attività IPPC classificata come categoria 6.4 b punto 3 dell'All. VIII, Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa alla lavorazione di materie prime sia vegetali che animali e di seguito riportata:

"Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:

*3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti espressa in Mg al giorno è superiore a [...] **75** se A è pari o superiore a 10";*

3. **DI STABILIRE CHE:**

A. la presente autorizzazione consente l'attività di trasformazione sia di materie prime vegetali, sia animali, per la produzione di alimenti e bevande, conserve alimentari, sughì, condimenti e prodotti derivati, in cui viene svolta un'attività IPPC classificata come "6.4 b punto 3" dell'All. VIII, Parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i., con capacità produttiva giornaliera pari a **340 Mg/giorno di prodotti finiti;**

B. il gestore dovrà verificare l'eventuale necessità di aggiornare la documentazione depositata agli atti ai sensi del DM 272/2014 relativa alla verifica dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento dandone formale riscontro a questa Arpae SAC entro 30 giorni dal ricevimento della presente;

C. il gestore dovrà versare il conguaglio delle spese istruttorie secondo quanto riportato nell'Allegato 1 al presente atto dandone riscontro tramite PEC a questa Arpae SAC entro 30 giorni dal ricevimento della presente;

D. il presente provvedimento revoca e sostituisce le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'Azienda per l'installazione in oggetto:

- Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2017-3247 del 23/06/2017 e successive modifiche citate in premessa;

E. l'Allegato I "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

F. il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame ai sensi della normativa vigente e/o qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis e in particolare è disposto sull'installazione nel suo complesso "[...] con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi dodici anni (previo mantenimento e rinnovo della certificazione ambientale ISO14001) dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

G. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad Arpae SAC anche nelle forme dell'autocertificazione, tramite l'utilizzo del portale web IPPC;

H. il gestore, nel rispetto delle procedure previste dal DM 24 Aprile 2008, è tenuto a versare direttamente all'organo di controllo (ARPAE sez.prov.le di Parma) le spese occorrenti per le attività di controllo programmato (visite ispettive con frequenza stabilita nel piano di monitoraggio dell'All.I) da ARPAE, e determinate dalla medesima DGR n. 1913 del 17 Novembre 2008, dalla DGR n.155/2009 e dal D.M. 24 Aprile 2008;

I. il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;

L. il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;

M. il gestore deve rispettare le ulteriori seguenti prescrizioni:

- il gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nella Sezione D dell'Allegato I ("Le condizioni della Autorizzazione Integrata Ambientale");
- il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II) ad Arpae (SAC), ad Arpae sez.prov.le e al Comune territorialmente competente **tramite il portale web IPPC della Regione Emilia Romagna** e comunque nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis; l'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i parte II, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'Autorità Competente una nuova domanda di autorizzazione;
- la presente autorizzazione deve essere mantenuta sino al completamento delle procedure previste per la gestione del fine vita dell'impianto;

4. DI INVIARE copia della presente Determinazione al SUAP del Comune di Parma e a La Doria SpA per i successivi atti di propria competenza (ivi inclusa la pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR della Regione Emilia

Romagna dandone informazione ad Arpae SAC, Comune e gestore dell'impianto) nonché per il successivo inoltro a tutti i membri della Conferenza di Servizi;

5. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna;

6. DI INFORMARE CHE:

- ARPAE (SAC), ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPAE – sez. provl.le di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- il responsabile di questo endoprocedimento di AIA è la D.ssa Beatrice Anelli;
- la presente autorizzazione include n. 2 allegati: I "Le Condizioni dell'AIA" e II "MonitoRem 2018".

Sinadoc n° 16764/2018

Il DIRIGENTE - Arpae SAC di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.